

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI ADULTI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL MAGENTINO

L'Ufficio di Piano del distretto n. 6 del Magentino, nella persona del Responsabile, dott....., domiciliata per la carica in Piazza Formenti 1 Magenta

E

La Cooperativa Sociale/Azienda..... con sede legale e domicilio fiscale in via..... codice fiscalee partita IVA (di seguito definito Soggetto Accreditato) qui rappresentata dal Sig. ... , nato a il, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

La legge n. 328/2000 agli articoli 6 comma 2 lettera c) e 11 comma 3 prevede, tra gli altri, in capo ai comuni l'esercizio della funzione di accreditamento di servizi e strutture del circuito sociale; la legge regionale della Lombardia n. 3/2008 prevede all'art. 13, comma 1, lettera b) e d) che i Comuni "riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale "e " definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai requisiti stabiliti dalla regione , accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti";

l'art. 16 della sopraccitata legge regionale prevede che "l'accREDITAMENTO delle unità d'offerta sociale è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti, nel rispetto della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilità finanziaria definiti nel Piano di Zona";

l'art. 10 commi 1 e 2 della legge regionale n. 3/2008 disciplina in termini generali l'erogazione dei titoli sociali: "1. *I titoli sociali e sociosanitari, nell'ambito della programmazione regionale e zonale e ad integrazione dei servizi resi dalla rete, sono volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di disagio e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari o di solidarietà nell'assistenza continuativa, nonché ad agevolare l'esercizio della libertà di scelta dei cittadini nell'acquisizione di prestazioni sociali e sociosanitarie.* 2. *I titoli sociali e sociosanitari sono rispettivamente rilasciati dai comuni singoli o associati e dalle ASL competenti per territorio.*"

Con determinazione del Dirigente dei Servizi al Cittadino del Comune di Magenta n.del..... veniva approvato il Bando per l'accREDITAMENTO di soggetti che erogano prestazioni assistenziali a carattere domiciliare a favore di adulti anziani e disabili residenti nell'ambito territoriale del magentino.

Con determinazioni del Dirigente dei Servizi al Cittadino del Comune di Magenta n.del..... veniva approvato l'elenco dei soggetti accreditati per l'erogazione di prestazioni assistenziali a carattere domiciliare a favore di adulti anziani e disabili residenti nell'ambito territoriale del magentino.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

1. Oggetto

1.1. Il presente Patto disciplina i rapporti tra l'Ufficio di Piano ed il soggetto accreditato rispetto all'erogazione di prestazioni assistenziali a carattere domiciliare a favore di adulti disabili e anziani residenti nell'ambito territoriale del magentino.

1.2. Il Soggetto Accreditato garantisce la prestazione dei servizi richiesti in favore dei Soggetti Beneficiari mediante l'impiego di proprio personale e proprie attrezzature secondo le modalità specificate e dettagliate nel Disciplinare allegato al Bando per l'accreditamento.

2. Obblighi del soggetto accreditato.

2.1. Il Soggetto Accreditato dichiara:

- a) di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nel Bando di accreditamento e nel disciplinare che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
- b) di mantenere i requisiti di accreditamento e gli standard di qualità previsti per il servizio, così come definiti e offerti per l'iscrizione nell' Elenco dei soggetti accreditati.

Il Soggetto Accreditato nello svolgimento dell'attività di cui al paragrafo 1.3. si impegna in particolare a:

- prestare la propria attività solo ed esclusivamente a fronte della richiesta/scelta da parte dei Soggetti Beneficiari;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto e garantire il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679");
- rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l'esercizio e l'accreditamento.

2.2. L'inosservanza anche di una sola delle prestazioni specificamente previste dal Bando e dal Disciplinare costituirà motivo di inadempimento, accertata sulla base della verifica tra quanto erogato e il piano assistenziale del paziente, e consentirà la legittima sospensione del pagamento del corrispettivo da parte dell'Ufficio di Piano.

2.3. Le prestazioni saranno erogate per il tempo, nella specie e nella misura più appropriate rispetto ai bisogni dell'utente.

2.4. Il soggetto accreditato dovrà inoltre:

- a) provvedere tempestivamente (e comunque non oltre le 24 ore dal fatto impeditivo) alla sostituzione del proprio personale impedito all'effettuazione delle prestazioni (es. per malattia, infortunio o altro);
- b) garantire l'avvio del servizio entro 3 giorni (24 h in caso di urgenza) dall'avvenuta segnalazione di nuovi casi da parte dell'Ufficio di Piano, che avverrà attraverso l'invio di una scheda relativa al soggetto cui si rivolge l'intervento;
- c) dotare il personale di materiale igienico sanitario (guanti monouso, mascherine ecc.) al fine di garantire agli operatori una adeguata tutela igienico-sanitaria;

d) garantire la partecipazione degli operatori agli incontri periodici di verifica programmati dall' Assistente Sociale del Comune di residenza o dal Servizio Sociale di ambito. Le ore destinate a tale attività sono a totale carico del soggetto accreditato;

e) garantire la partecipazione degli operatori ai corsi di formazione e aggiornamento che dovranno essere organizzati dal soggetto accreditato. Anche in questo caso il costo connesso a tali attività è a totale carico del soggetto accreditato.

2.5. Il servizio dovrà svolgersi con organizzazione e gestione autonoma del soggetto accreditato e con assunzione diretta di responsabilità riguardo alla sua corretta esecuzione, sotto l'osservanza delle norme in vigore in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).

3. Corrispettivo, termini e modalità di pagamento.

3.1. A fronte dell'erogazione dei Servizi il Soggetto attivatore (Ufficio di Piano o Comune di residenza) provvederà alla corresponsione in favore del Soggetto Accreditato del corrispettivo dovuto sulla base di quanto previsto dal Bando di accreditamento e sulla base delle rendicontazioni mensili ricevute.

3.2. Le Parti danno altresì atto che l'invio della rendicontazione mensile costituisce condizione necessaria per la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo.

3.3. L'importo del voucher, a carico del soggetto attivatore (Ufficio di Piano o Comune di residenza) sarà pagato al soggetto erogatore entro 60 giorni fine mese data fattura, previa presentazione di un elenco completo dei nominativi e delle ore di assistenza effettuate, che non potranno essere superiori a quelle previste nel Piano Operativo di cura.

3.4. Tutti i pagamenti avverranno mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato ex legge 136/2010 e s.m.i., previa verifica del rispetto di tutti gli obblighi discendenti dal Patto di Accreditamento, nonché della regolarità contributiva e previdenziale del contraente secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il termine di pagamento potrà essere sospeso qualora si dovesse riscontrare errori, non meramente formali, e/o omissioni nella fattura e/o nella documentazione allegata, sino a debita regolarizzazione; per tale sospensione il contraente non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili al soggetto attivatore (Ufficio di Piano o Comune di residenza) non potrà essere invocato dal soggetto erogatore per avanzare pretese di risarcimento di danni o di pagamento di interessi moratori.

3.5. Entro il termine di 30 giorni il soggetto attivatore potrà chiedere chiarimenti in merito al rendiconto inviato dal Soggetto Accreditato, il quale dovrà fornire chiarimenti ed eventuale documentazione richiesta dall'Ufficio di Piano entro i termini indicati nella richiesta.

3.6. In ogni caso l'Ente erogatore non potrà interrompere l'erogazione del Servizio in favore dei Soggetti Beneficiari.

3.7. Il Soggetto Accreditato riscuoterà direttamente dai Soggetti Beneficiari la quota di compartecipazione determinata dall'Ufficio di Piano o dal Comune di residenza sulla base dei rispettivi regolamenti.

3.8. Le parti danno atto che al momento della stipulazione le tariffe sono le seguenti:

- Interventi di cura alla persona e sostegno alle relazioni, di cui all'art. 1 lett. A) e C) del disciplinare allegato: **€ 22,50/ora**.

Il valore del voucher assegnato all'utente viene calcolato sulla base dell'ISEE del soggetto beneficiario come previsto dal regolamento vigente nel Comune di residenza.

Per le prestazioni erogate in orario serale (dalle 19.00 alle 22.00) e nei giorni festivi è prevista una maggiorazione del 20% del costo orario riconosciuto che risulterà pari a **€ 27,00/ora**.

Nei casi in cui l'intervento richieda la presenza di due operatori, il costo orario riconosciuto per il secondo operatore sarà pari a **€ 21,03/ora** e **€ 25,23/ora** in caso di prestazioni erogate in orario serale e nei giorni festivi.

- Interventi di cura dell'ambiente di vita, di cui all'art. 1 lett. B) del disciplinare allegato: **€ 20,50/ora comprensivo del materiale necessario per le pulizie**.

Il valore del voucher assegnato all'utente viene calcolato sulla base dell'ISEE del soggetto beneficiario come previsto dal regolamento vigente nel Comune di residenza.

- Interventi di natura educativa, di cui all'art. 1 lett. A) e C) del disciplinare allegato: **€ 25,20/ora**.
Il valore del voucher assegnato all'utente viene calcolato sulla base dell'ISEE del soggetto beneficiario come previsto dal regolamento vigente nel Comune di residenza.

Per le prestazioni erogate in orario serale (dalle 19.00 alle 22.00) e nei giorni festivi è prevista una maggiorazione del 20% del costo orario riconosciuto che risulterà pari a **€ 30,24/ora**.

L'importo del voucher si intende IVA inclusa e onnicomprensivo, ovvero comprensivo per ogni prestazione di ogni onere previsto dal presente Bando e dal relativo Disciplinare, incluse la funzione di coordinamento, programmazione e organizzazione delle attività, la formazione e l'aggiornamento del personale, gli oneri assicurativi, gli oneri di trasporto, le spese generali e ogni altro onere previsto per legge.

Gli oneri di trasporto si intendono compresi per spostamenti, con mezzo messo a disposizione dall'ente, entro i 5 km dall'abitazione dell'utente. In caso di esigenza di spostamenti con un kilometraggio superiore, **solo previo accordo con il servizio**, viene riconosciuto un rimborso esclusivamente per ogni km aggiuntivo calcolato in base alle Tabelle ACI pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell'anno di riferimento.

4. Durata del Patto

4.1. Il presente Patto ha validità dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata dell'accreditamento.

4.2. In caso di cessazione dell'attività, corre l'obbligo per il Soggetto Accreditato di darne comunicazione all'Ufficio di Piano con preavviso di almeno trenta giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per il periodo necessario (comunque non inferiore a trenta giorni) per ricollocare gli assistiti.

4.3. Il presente Patto può essere risolto nei seguenti casi:

- a) gravi violazioni degli obblighi previsti nel Patto;
- b) violazione degli obblighi previsti dal Disciplinare e dal Bando di accreditamento approvati con determinazione del Dirigente dei Servizi al Cittadino del Comune di Magenta n.del.....

4.4. Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida, inviate con raccomandata a/r ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 6.

5. Comunicazioni.

5.1. Le Parti convengono che le comunicazioni fra le stesse debbano avvenire per iscritto, via mail o posta elettronica certificata ai seguenti numeri ed indirizzi:

- Ufficio di Piano –Comune di Magenta – Piazza Formenti, 1 20013 Magenta (MI)

e-mail ufficiodipiano@comune.magenta.mi.it

posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.magenta.mi.it

- se dirette al Soggetto Accreditato:

6. Responsabilità

6.1. Il Soggetto Accreditato è responsabile nei confronti dell'Ufficio di Piano del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del Patto.

6.2. È altresì, responsabile nei confronti dell'Ufficio di Piano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del patto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

6.3. È fatto obbligo al Soggetto Accreditato di mantenere l'Ufficio di Piano sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

7. Controlli e verifiche

7.1. L'Ufficio di Piano provvederà ad effettuare i controlli e le verifiche, nelle forme ritenute più opportune, sulle attività svolte dal Soggetto Accreditato in attuazione del Bando del Disciplinare e del presente Patto.

7.2. I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri. L'Ufficio di Piano potrà svolgere controlli e verifiche d'ufficio e/o su segnalazione di eventuali inadempienze da parte dei Comuni e dei soggetti beneficiari dei servizi.

7.3 I controlli sulla modalità e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti di norma trimestralmente per conto dell'Ufficio di Piano dall'Assistente sociale referente del servizio di assistenza domiciliare e dal coordinatore indicato dal Soggetto Accreditato.

7.4. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al Soggetto Accreditato, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

8. Penalità.

8.1. In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni, saranno applicate le seguenti penali:

- a) Ritardo nell'attivazione dell'intervento rispetto al termine previsto nel Disciplinare e nel presente Patto: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) Mancata comunicazione di eventi di carattere straordinario riguardanti l'andamento del servizio nei termini previsti dal patto: € 300,00;
- c) Mancata designazione di sostituti di operatori assenti secondo i termini previsti dal patto: € 200,00;

d) Mancata partecipazione agli incontri di verifica: € 100,00;

e) Invio di personale senza il possesso della qualificazione professionale richiesta: € 300,00.

8.2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il soggetto accreditato avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione.

8.3. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Ufficio di Piano procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

8.4. E' fatto salvo il diritto dell'Ufficio di Piano al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

9. Soluzione delle controversie

9.1. Eventuali controversie relative al presente patto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del foro di Milano.

10. Trattamento dei dati personali

10.1 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679") il Soggetto Accreditato è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

10.2. Il Soggetto Accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

10.3. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

11. Norme di rinvio

11.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Patto, si applica il Disciplinare ed il Bando di Accreditamento approvati con determinazione del Dirigente dei Servizi al Cittadino del Comune di Magenta n.

12. Registrazione

12.1. Il presente Patto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Magenta,

L'Ufficio di Piano del Magentino - Il Responsabile _____

Il Soggetto Accreditato - Il Legale rappresentante _____